

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016

Articolo 1

Norme generali.

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma 2016, costituito con decreto n. 9 del 28 giugno 2017 del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in attuazione dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, restano applicabili le norme del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, e dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016.

Articolo 2

Composizione dell'Osservatorio.

1. L'Osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma 2016 è composto da sette componenti effettivi e quattro componenti supplenti. Dei sette componenti effettivi tre sono designati dal Commissario straordinario per la ricostruzione in rappresentanza della struttura commissariale e quattro dalla Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica; i quattro componenti supplenti sono del pari designati dalla Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica.
2. Le funzioni di Presidente e di Vice Presidente dell'Osservatorio sono svolte da due dei componenti designati dal Commissario straordinario.
3. In caso di dimissioni di un componente, fermo restando il rispetto di quanto stabilito all'articolo 5, comma 3, il Commissario straordinario o la Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica provvedono tempestivamente alla designazione di un nuovo componente, da nominare con decreto commissariale.

Articolo 3

Segreteria dell'Osservatorio.

1. Alle funzioni di Segreteria dell'Osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma 2016 sono addette unità di personale della struttura commissariale, in numero adeguato ad assicurare il supporto all'Osservatorio, che saranno individuate con successivo provvedimento del Commissario straordinario.
2. Le predette unità di personale provvedono:
 - a) alla verbalizzazione delle riunioni e di ogni altra attività svolta dall'Osservatorio;
 - b) alla tenuta della corrispondenza e di ogni altro contatto tra l'Osservatorio e ogni altro ente o istituzione;
 - c) alla predisposizione e conservazione della documentazione inerente alle pratiche trattate nelle riunioni dell'Osservatorio;
 - d) a ogni altro aspetto di natura tecnica, amministrativa ed organizzativa necessario per garantire il funzionamento dell'Osservatorio e l'informazione dei suoi componenti, per l'attività istruttoria e di preparazione delle riunioni dello stesso.

Articolo 4

Compiti dell'Osservatorio.

1. L'Osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma 2016:

- a) vigila sull'attività svolta dai professionisti nell'ambito degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, verificando in particolare il rispetto dei limiti all'assunzione di incarichi professionali stabiliti dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016, n. 12 del 9 gennaio 2017 e n. 29 del 9 giugno 2017;
- b) esegue i necessari accertamenti sulle violazioni segnalate dagli Uffici Speciali per la Ricostruzione o da qualsiasi altro soggetto, proponendo se del caso al Commissario straordinario le relative sanzioni;
- c) provvede, coordinandosi col servizio di *help desk* della struttura commissariale, a individuare le soluzioni a quesiti di interesse generale relativi all'attività dei professionisti nell'ambito della ricostruzione;
- d) interviene su qualsiasi altra problematica, tecnica o giuridica, di interpretazione e applicazione delle norme di legge e delle ordinanze commissariali nei settori di propria competenza.

Articolo 5

Funzionamento dell'Osservatorio.

1. Le riunioni dell'Osservatorio sono convocate con cadenza periodica dal Presidente, che predispose il relativo ordine del giorno, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data fissata.
2. Ciascun componente può motivatamente chiedere al Presidente la convocazione di una riunione dell'Osservatorio e/o l'iscrizione di uno o più argomenti all'ordine del giorno.
3. Le riunioni dell'Osservatorio sono valide quando vi prendano parte almeno due componenti che rappresentano la struttura commissariale e tre componenti che rappresentano la Rete delle professioni.
4. Al fine di garantire il regolare funzionamento dell'Osservatorio, i componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni provvedono a comunicare il proprio impedimento alla Segreteria almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.
5. I componenti effettivi designati dalla rete delle professioni assenti sono sostituiti da altrettanti componenti supplenti, individuati dalla rete stessa. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
6. Fermo restando quanto stabilito al primo periodo del comma 5, i componenti supplenti possono comunque presenziare alle riunioni dell'Osservatorio e partecipare alla discussione degli affari trattati, senza diritto di voto.
7. In sede di predisposizione dell'ordine del giorno, il Presidente assegna gli affari da trattare ai componenti in qualità di relatori, rispettando criteri di equilibrio e rotazione. Qualora il numero degli affari da trattare lo renda necessario, il Presidente può designare relatori di singoli affari anche i componenti supplenti, i quali subentrano per tali affari ai componenti effettivi secondo criteri di rotazione.
8. Per le questioni di interesse generale non si procede alla designazione di relatori e la relativa documentazione è tempestivamente trasmessa a tutti i componenti dell'Osservatorio.
9. Qualora in sede di trattazione degli affari non si raggiunga l'unanimità sui provvedimenti da adottare, sono messe ai voti nell'ordine la proposta del relatore e le eventuali proposte alternative formulate da altri componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 6

Sede dell'Osservatorio.

1. L'Osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma 2016 ha sede presso gli uffici della struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione in Roma, largo Chigi, 19. Presso tali

uffici, salvo diversa indicazione nell'avviso di convocazione, si svolgono le riunioni dell'Osservatorio.

Articolo 7

Gratuità delle prestazioni.

1. Ai componenti dell'Osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma ed al personale di Segreteria non è dovuto alcun compenso né rimborso spese per le attività svolte nell'ambito dell'Osservatorio stesso.